

## **I passaggi dalla formazione professionale e dall'apprendistato verso il sistema dell'istruzione. La procedura e gli strumenti tecnici**

Una sintesi ragionata

Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il Decreto Ministeriale n. 86 e l'Ordinanza n. 87 del 3 dicembre 2004 hanno definito le modalità che regolano il passaggio dal sistema della formazione professionale, dal sistema dell'apprendistato e dai sistemi dell'educazione informale e non formale verso il sistema dell'istruzione.

### **La procedura**

I giovani in obbligo formativo devono presentare un'opportuna domanda all'istituto scolastico che intendono frequentare, completa della documentazione utile alla valutazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità possedute.

La richiesta viene sottoposta a opportuna valutazione da parte di una commissione<sup>1</sup>, costituita con provvedimento del dirigente scolastico all'inizio di ogni anno scolastico (o in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità), e composta da

- docenti designati dai collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche o da reti di istituzioni scolastiche;
- esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale nominati dal dirigente scolastico e tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o dall'amministrazione provinciale.

La commissione suddetta individua la classe più idonea per il proficuo inserimento dei richiedenti.

Per il passaggio:

- al biennio finale degli istituti professionali e degli istituti d'arte<sup>2</sup>;
- ai corsi successivi al diploma professionale;
- ai corsi successivi alla licenza di maestro d'arte,

è necessario il possesso del relativo diploma.

Per coloro che non possiedono il relativo diploma, la commissione suddetta delibera l'ammissione al relativo esame di Stato, previa valutazione dei crediti:

- sulla base di criteri relativi agli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso in cui il richiedente aspira ad essere inserito;
- valorizzando la coerenza con la qualifica posseduta. La prosecuzione degli studi nelle classi IV può essere accompagnata da apposite e specifiche misure di supporto<sup>3</sup>.

La commissione in parola può certificare quindi:

- il possesso, da parte del richiedente, delle competenze essenziali per la classe individuata come più idonea per il proficuo inserimento e gli eventuali "debiti" di competenze non pregiudiziali all'inserimento scolastico e oggetto di interventi integrativi di supporto (Modello A)<sup>4</sup>;

<sup>1</sup> Costituita ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica n. 257 del 12.07.2000.

<sup>2</sup> "Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da quelli di cui il comma 5, da un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti professionali, nonché negli istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700, sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si consegue il diploma di maturità professionale o, rispettivamente, di maturità d'arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalità sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio" Art. 143, comma 6, Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

<sup>3</sup> Per coloro che abbiano conseguito una qualifica professionale in esito ad un percorso di cui all'Accordo del 19.06.2003.

- l'idoneità all'ammissione agli esami di qualifica professionale o agli esami di licenza di maestro d'arte, con un voto espresso in centesimi che rappresenta il voto di scrutinio finale di ammissione (Modello B)<sup>5</sup>.  
Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, può iscrivere il titolare della certificazione di cui al Modello A anche durante l'anno scolastico.

---

<sup>4</sup> Valido per l'inserimento nella stessa classe anche di altri istituti scolastici dello stesso indirizzo.

<sup>5</sup> Valido per l'ammissione agli esami presso altri istituti scolastici dello stesso indirizzo.